



Modulo N. 7A

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n.209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento dell'IVASS n.5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, consegnano al contraente copia del documento (Allegato 7B del regolamento IVASS) che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
- b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta;
- c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché dove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
- d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza;
- e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
 1. assegni circolari intestati alla Compagnia o all'intermediario con conto corrente assicurativo dedicato(*) muniti della clausola di non trasferibilità;
 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario e postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano come beneficiario Generali Italia S.p.A. o l'intermediario su conto corrente bancario o postale dedicato*);
 3. denaro contante nel limite dell'importo di Euro 750,00 (settecentocinquanta/00) per annualità assicurativa con riferimento ai premi relativi alle polizze dei rami danni diversi dall'assicurazione della responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
 4. denaro contante nel limite dell'importo di Euro 1.000,00 (mille/00) per ciascuna rata di premio con riferimento ai contratti dell'assicurazione della responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato).

Per le polizze di tutti i rami Vita e di tutti i rami Danni è comunque rimessa agli intermediari la facoltà di accettare dal contraente assegni bancari e/o postali a titolo di versamento dei premi assicurativi, purché muniti della clausola di non trasferibilità e intestati a Generali Italia S.p.A. o all'intermediario con conto corrente assicurativo dedicato(*)).

(*) Si tratta del conto separato previsto dall'art. 54 del Codice delle Assicurazioni e si intende il conto corrente bancario che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.

**MODULO N. 7B****INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO**

Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

PARTE I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

- a) Andrè Corrado è responsabile dell'attività di intermediazione della Andrè Corrado, Ainis Massimo e Amato Fabio s.n.c.;
- b) iscritto nella sezione A del RUI al n. A000167154, in data 22/04/2007;
- c) Andrè Corrado, Ainis Massimo e Amato Fabio s.n.c. ha sede legale in V.le Boccetta 70 Isolato 376 - 98122 Messina (ME), ed opera presso l'Agenzia di Generali Italia S.p.A. Agenzia di Messina, V.le Boccetta 70 Isolato 376 - 98122 Messina (ME); Andrè Corrado, Ainis Massimo e Amato Fabio s.n.c. è iscritta al RUI nella sezione A, al n. A000162708, in data 22/04/2007;
- d) i recapiti dell'Agenzia di Generali Italia S.p.A. Agenzia di Messina sono: tel. 090-52021, 090-363428, 090-363015, fax 090-364046, indirizzo di posta elettronica messina@agenzie.generalitalia.it, indirizzo PEC messinanord@pec.agenzie.generalitalia.com, sito internet www.messina.generalitalia.it;
- e) Andrè Corrado, responsabile dell'attività di intermediazione della Andrè Corrado, Ainis Massimo e Amato Fabio s.n.c., propone i prodotti di Generali Italia S.p.A.;
- f) l'autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta da Andrè Corrado e da Andrè Corrado, Ainis Massimo e Amato Fabio s.n.c. è l'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni)¹.

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

- a) Andrè Corrado e la Andrè Corrado, Ainis Massimo e Amato Fabio s.n.c. non sono detentori di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Generali Italia S.p.A. o di eventuale altra Compagnia assicurativa per la quale opera;
- b) Generali Italia S.p.A. non è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Andrè Corrado, Ainis Massimo e Amato Fabio s.n.c.;
- c) con riguardo al contratto proposto:
 - Andrè Corrado, responsabile dell'attività di intermediazione della Andrè Corrado, Ainis Massimo e Amato Fabio s.n.c., è tenuto ad offrire esclusivamente i prodotti assicurativi dei rami Vita di Generali Italia S.p.A.;
 - Andrè Corrado, responsabile dell'attività di intermediazione della Andrè Corrado, Ainis Massimo e Amato Fabio s.n.c., non è vincolato ad offrire esclusivamente i prodotti assicurativi dei rami Danni di Generali Italia S.p.A. Il contraente può richiedere la denominazione delle eventuali altre imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha o potrebbe avere rapporti d'affari;
 - nel caso di contratti di assicurazione della Responsabilità Civile Auto, la misura dei livelli provvigionali riconosciuti è riportata in nota alla fine del documento.

¹ Per le forme pensionistiche complementari di cui al D. Lgs. n. 252/2005 l'Autorità competente in materia di Vigilanza e di reclami è la COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione).

PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a) L'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della Responsabilità Civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
- b) Rimane facoltà per il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto a Generali Italia S.p.A. - Tutela Cliente - via Bissolati, 23 - 00187 Roma o al fax 06-84833004, o all'indirizzo e-mail reclami.it@generali.com. Il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte di Generali Italia S.p.A. entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'impresa¹.

¹ Per le forme pensionistiche complementari di cui al D. Lgs. n. 252/2005 l'Autorità competente in materia di Vigilanza e di reclami è la COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione).